REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/77 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1977

che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da pasto rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da pasto più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da pasto (3); che i prezzi d'orientamento loro applicabili figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1171/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore vinicolo per il periodo 16 dicembre 1977 — 15 dicembre 1978 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, devono essere fissati prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui alla sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui alle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa, nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa; che a causa di certe difficoltà di carattere tecnico la fissazione dei prezzi di riferimento per i succhi (compresi i mosti) di uve e i vini liquorosi non è attualmente possibile;

considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche e delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti da vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune; che, infine, deve essere calcolato un importo forfettario corrispondente alle spese normali di condizionamento, importo di cui i prezzi di riferimento dei vari prodotti devono essere maggiorati nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno;

considerando che nel fissare i prezzi di riferimento, è d'uopo tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 947/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2918/76 (6);

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 947/70, possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione e le spese di trasporto, in particolare, sono aumentate del 4 % circa;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 16 dicembre 1977 al 15 dicembre 1978 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 12.
(5) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 4.
(6) GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 6.

Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune :

1. vino rosso : 2,60 UC/grado effettivo/hl ;
2. vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 : 2,47 UC/grado effettivo/hl ;
3. vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner : 52,16 UC/hl ;
4. vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune : 1,60 UC/grado effettivo/hl ;
5. mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune : 1,75 UC/grado totale/hl.

L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, se condizionati in recipienti di 2 litri o meno, è fissato a 18 UC/hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH